



# Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>1</sup> sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 3 lett. d*

<sup>3</sup> Per il calcolo dei costi dell'energia computabili si applicano i seguenti principi:

- d. i gestori delle reti di distribuzione devono utilizzare per la quota di energia elettrica proveniente dalla produzione propria ampliata che impiegano nel servizio universale, in particolare per raggiungere la quota minima secondo l'articolo 4a capoverso 1, in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate per questa produzione.

*Art. 4b* Prodotto elettrico standard

<sup>1</sup> Ai fini dell'etichettatura dell'elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup> LAEI), i gestori delle reti di distribuzione presentano per una determinata quota dell'energia elettrica fornita ogni trimestre garanzie di origine attestanti l'origine nazionale e rinnovabile dell'energia elettrica.

<sup>2</sup> La quota ammonta:

- a. per l'anno tariffario 2028: almeno a 1/3;
- b. per l'anno tariffario 2029: almeno a 1/2;
- c. dall'anno tariffario 2030: almeno a 2/3.

*Art. 12a* Disposizione particolare relativa ai costi di rete computabili

I costi del capitale e d'esercizio che i gestori di rete devono sostenere in relazione alla costituzione, alla prosecuzione e alla cessazione di un raggruppamento ai fini del con-

<sup>1</sup> RS 734.71

sumo proprio (art. 17 LEne<sup>2</sup>) e di una comunità locale di energia elettrica (art. 17d LAEI) sono considerati costi di rete computabili e non possono essere fatturati individualmente.

*Art. 19e cpv. 6*

<sup>6</sup> Gli impianti di produzione che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità non possono essere impiegati in una comunità locale di energia elettrica.

*Art. 19f cpv. 2*

<sup>2</sup> L'energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità deve essere venduta, insieme alle relative garanzie di origine, per quanto possibile all'interno della comunità stessa. L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 LEne<sup>3</sup> è responsabile della verifica delle garanzie di origine vendute all'interno della comunità.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>2</sup> RS 730.0

<sup>3</sup> RS 730.0